



- VISTO lo Statuto dell'Università eCampus;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente i "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento";
- VISTO il comma 1 del citato articolo 7 che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;
- VISTO il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di

qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;

- VISTO l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO il Decreto del MIM Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1656 del 26.6.2025;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.";
- VISTI gli Avvisi prot. 45541 e 45549 del 23.2.2026 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, relativi all'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rispettivamente, ai sensi dell'art 6 e dell'art.7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 Luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- CONSIDERATO che l'Allegato A al decreto 24 aprile 2025 n. 77 "Contenuti dei crediti formativi", che per ogni area indica i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti, è aggiornato e sostituito dall'Allegato C in calce al decreto del 16.02.2026 n. 26, in considerazione della necessità di adeguare la denominazione dei gruppi scientifico disciplinari e dei settori scientifico disciplinari alle declaratorie presenti nell'allegato A al decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639;
- VISTI gli allegati A e C del decreto interministeriale 16 febbraio 2026 n. 26 in relazione ai contenuti formativi, alla completezza dei percorsi di specializzazione e agli standard qualitativi previsti dai suddetti allegati;
- VISTA la nota 53407 del Ministro dell'istruzione e del merito del 27 febbraio 2026;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2026, n. 41;
- VISTO il Decreto dipartimentale del 12 marzo 2026, n. 404;

RITENUTO di dare immediata applicazione ai già menzionati Decreti al fine di una migliore organizzazione dei corsi relativi ai percorsi di formazione iniziale dei docenti;

DECRETA

L'approvazione e l'emanazione del presente **Bando** per l'a.a. **2025/2026** per l'ammissione ai **percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025** come modificato dal D.R. 26 del 16 febbraio 2026.

La frequenza dei percorsi **di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 77 del 24.4.2025** è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza (che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022, ma è incompatibile con l'iscrizione al X Ciclo del TFA ed alla iscrizione ai percorsi di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n. 75 del 24.4.2025 e successive modifiche.

Art. 2 - Posti disponibili

Il numero di posti per ciascun ordine e grado di scuola assegnati all'Università eCampus per le sue sedi, è il seguente:

Tipo specializzazione alle attività di sostegno nella:	n. posti
scuola dell'infanzia	75
scuola primaria	75
scuola secondaria di I grado;	75
scuola secondaria di II grado	75
TOTALE POSTI	300

Art. 3 – Condizioni e requisiti di ammissione

L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è **subordinata** ai sensi dell'articolo 5 del DI n. 77 del 24.4.2025 e del decreto n. 26 del 16.02.2026:

- all'avvenuta presentazione della rinuncia, nel periodo intercorrente tra 27 febbraio 2026 e il 12 marzo 2026 – salvo eventuale proroga, ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero con le modalità fissate dalla circolare n. 53407 del Ministero dell'Istruzione e del merito;
- che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.2025 e successiva modifica con decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26:

possono iscriversi ai percorsi di specializzazione in parola coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in

alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso **anche di uno** dei seguenti titoli:

1) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

2) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:

- a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;

3) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:

- a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
- b) il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - b1) abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente,
 - b2) diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda.

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e termini di scadenza

La domanda di partecipazione ai percorsi di cui al presente Bando potrà essere presentata a partire dalle ore 19:00 del 16 marzo 2026 ed entro, e non oltre, le ore 16:00 del 24 marzo 2026. Al

fine di evitare eventuali congestioni del sistema informatico, si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione con congruo anticipo; non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza.

Per tutti i candidati la quota di partecipazione alla procedura è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00), non rimborsabile ad alcun titolo (neanche in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti).

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda ed esclusivamente tramite pagoPa, seguendo la procedura definita dalla segreteria e pubblicata sul sito del corso:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

Il candidato nelle condizioni e in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, deve presentare la domanda di iscrizione alla prova di ammissione esclusivamente in modalità telematica e seguendo le indicazioni fornite nella pagina internet istituzionale del Corso all'indirizzo:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

Alla domanda vanno necessariamente indicati ed allegati:

- a) **estremi della rinuncia, presentata nel periodo intercorrente** tra il 5 giugno 2025 e la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, **ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero;**
- b) **copia della domanda presentata al MIM di riconoscimento del percorso formativo** sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito all'estero, nella quale sia ben visibile la **data di presentazione;**
- c) AUTOCERTIFICAZIONE EX DPR 445/00 (**da scaricare dal sito**), ovvero:

espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.25 ma **di non** aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su un posto di sostegno sullo specifico grado di interesse e dover conseguire, pertanto, **48 CFU;**

o in alternativa

espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DI n. 77 del 24.4.25 e **di aver maturato**, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su un posto di sostegno sullo specifico grado di interesse e dover conseguire, pertanto, **36 CFU;**

- d) certificati di servizio per il periodo di cui alla precedente lettera se in possesso dell'annualità di servizio;
- e) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE ART.7 con espressa indicazione del grado del percorso prescelto (**da scaricare dal sito**);

f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Durante la fase di iscrizione, oltre l'inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura è necessario fornire il consenso relativo al trattamento dei dati personali ed è, altresì, necessario dare atto della presa visione del presente Bando.

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

La presenza di informazioni false, errate od omesse comporta l'immediata esclusione dal processo di selezione o, se già superato, la cancellazione dalle liste degli ammessi al percorso.

Le domande di iscrizione ai percorsi incomplete e/o con dati erronei non saranno valutate.

L'Università eCampus procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati.

Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5 – Elenchi dei candidati ammessi

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione secondo l'ordine cronologico di arrivo e nella redazione dell'elenco degli ammessi, qualora le domande fossero più dei posti disponibili, **si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero.**

Le graduatorie verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale eCampus <https://www.uniecampus.it/index.php?id=4498>; tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica ufficiale; pertanto, non saranno inviate comunicazioni individuali.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà in conformità alla normativa vigente.

Qualora si verificasse un'eccedenza di domande rispetto alla numerosità dei posti indicati all'articolo 2 del presente Bando le domande eccedenti saranno trasmesse all'INDIRE, come previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del DI n. 77/2025, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 6 - Iscrizione e pagamento della retta

Gli ammessi dovranno effettuare e perfezionare l'iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall'Università per ciascuna categoria di elenco e per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

La retta di iscrizione al corso è fissata:

a. per il percorso da 36 CFU è fissata in euro 900,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro divisibili in massimo due rate, da corrispondere contestualmente alla domanda di pre immatricolazione

ed esclusivamente tramite PagoPA, non verranno accettati metodi di pagamento diversi da quello indicato.

b. per il percorso da 48 CFU è fissata in euro 1.500,00 più imposta fissa di bollo di 16 euro divisibili in massimo due rate, da corrispondere contestualmente alla domanda di pre immatricolazione ed esclusivamente tramite PagoPA, non verranno accettati metodi di pagamento diversi da quello indicato.

Ai corsisti sarà richiesto un contributo per diritti di segreteria e rilascio titolo pari a euro 150,00 da versare prima del sostenimento dell'esame finale.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Alfonso Lovito.

Art. 8 - Informativa e privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università eCampus ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito

<https://www.uniecampus.it/privacy-policy/index.html>.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università eCampus nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@uniecampus.it.

Art. 9 – Disposizioni finali

Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia.

L'Università in ogni momento, anche dopo l'iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

Dato a Novedrate, 16 marzo 2026

D.R. n. 149/26

Il Rettore
Prof. Enzo Siviero

